



Protezione Legale

Aziende, artigiani, professionisti, alberghi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA LEGALE DI AZIENDE,
ARTIGIANI, PROFESSIONISTI E ALBERGHI.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima
della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

PROTEZIONE LEGALE AZIENDE, ARTIGIANI, PROFESSIONISTI, ALBERGHI

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ed. 09/2016

Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it



A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) **Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua**
- b) **Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia**
- c) **Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it
E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it – Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it**
- d) **Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.**

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

(dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 274%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it **è disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto: la disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'Art. 6 delle condizioni di assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto **"Protezione Legale Aziende, Artigiani, Professionisti, Alberghi"** prevede la copertura assicurativa per le spese legali e peritali nei casi specificatamente indicati in polizza nell'esercizio delle attività imprenditoriali e/o professionali (Art. 20).

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

La polizza prevede la possibilità di scegliere tra le sezioni **"Difesa Penale e Pacchetto Sicurezza"** (Artt. 21 e 27), **"Difesa Completa"** (Art. 22) e **"Difesa Completa e Pacchetto Sicurezza"** (Artt. 22 e 27).

Il Contraente potrà inoltre valutare se acquistare determinate Norme Aggiuntive (ad esempio: chi acquista la garanzia "Vertenze contrattuali con clienti – 2 casi" avrà copertura per le vertenze con i propri clienti, compreso il recupero credito, per un massimo di due casi l'anno).

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 2) "Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione", 10) "Insorgenza del caso assicurativo", 15) "Estensione territoriale", 24) "Regolazione del premio", 25) "Esclusioni", 26) "Fallimento - Concordato preventivo - Inabilitazione o interdizione del contraente - Alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza".

– Le **NORME AGGIUNTIVE** possono essere acquistate a completamento della copertura prevista nella garanzia base, evidenziandole nella scheda di polizza.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le relative Condizioni Contrattuali.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, come previsto dalle relative Norme Aggiuntive.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare il rimborso dovuto dalla Compagnia occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto dei limiti dei massimali e dei massimi rimborsi, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

l) Esempio di applicazione del massimale di polizza:

		A	B	C
Entità delle spese legali	=	€ 2.000	€ 11.000	€ 15.000
Massimale di polizza	=	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Spese legali a carico della Compagnia	=	€ 2.000	€ 11.000	€ 11.000
Spese legali a carico dell'Assicurato	=	€ 0	€ 0	€ 4.000

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE** relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono espresse sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio: nell'ambito della copertura Tutela Legale, costituisce aggravamento del rischio il fatto che l'azienda assicurata oltre a svolgere l'attività di carpenteria, inizi a svolgere anche attività di impresa edile.

6. PREMI

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)
- oppure
- a rate semestrali quando il premio è superiore a € 500 imponibili.

E' possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento ISTAT; per i dettagli si veda l'Art. 16. "Indicizzazione – Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio".

7. RIVALSE

AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il contraente, in caso di durata poliennale, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto ai sensi di legge.

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza la Società ha la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste dall'Art. 6 "Disdetta in caso di sinistro" delle Condizioni Contrattuali.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 180 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Per le garanzie di Protezione Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro lo stesso sarà gestito da **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** sita in Viale del Commercio n. 59 - Verona, 37135, recapito telefonico 045 8290411 - fax 045 8290449 - Sito internet: www.arag.it - e-mail: arag@arag.it, in seguito denominata **ARAG**.

Il Contraente può provvedere alla denuncia dei fatti direttamente ad **ARAG** entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell'evento. Le denunce di sinistro potranno essere effettuate anche a mezzo fax al n. 045 8290557 od a mezzo mail all'indirizzo: denunce@arag.it. Per invio di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro fax 045 8290449.

Si dovranno poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all'Art. 11) "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale" e Art. 13) "Gestione del caso assicurativo" delle Condizioni Contrattuali.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione dei propri Assicurati un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto

prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni/fondazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono assimilati alle persone fisiche i condomini.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:

ADDETTI

Soggetti assicurati, fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CASO ASSICURATIVO O SINISTRO

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Scheda di Polizza e Condizioni Contrattuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, Art. 173.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VEICOLO

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Andrea Bertalot



PROTEZIONE LEGALE AZIENDE, ARTIGIANI, PROFESSIONISTI, ALBERGHI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello TUG55157 – Ed. 03/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello TUG55157/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario e della scheda di polizza modello TUG55150 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello TUG55150 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel Fascicolo Informativo modello TUG55157/FI.



DEFINIZIONI	Pag.	3
PREMESSA	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	Pag.	4
NORME AGGIUNTIVE	Pag.	15
GLOSSARIO GIURIDICO	Pag.	19

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ADDETTI

Soggetti assicurati, fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CASO ASSICURATIVO O SINISTRO

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Scheda di Polizza e Condizioni Contrattuali.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 - art. 173.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VEICOLO

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:



ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia sita in Viale del Commercio n. 59 - Verona, 37135, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 13;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. 13;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato D. L. 11.03.2002 n° 28, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta**. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11.

ART. 2 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso od alla fine della causa.**

La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 3 - INDICAZIONI E DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno e così di seguito, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

ART. 6 - DISDETTA E RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno un mese prima della sua scadenza.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata; in tal caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

ART. 7 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 10 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte od un terzo abbia od avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Protezione Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Protezione Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini del successivo art. 11, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tale ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 11 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 9 (nove) giorni** dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG **può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

ART. 12 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 13 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 11. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società o ARAG pena la decadenza della garanzia.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere **viene concordata con la Società o ARAG.**

ARAG così come la Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Dal 20 marzo 2011, qualora l'Assicurato intende adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.

ART. 14 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti od anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

ART. 16 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE INDENNITÀ E DEL PREMIO

Il massimale, le indennità assicurative ed il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma - in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più od in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato od al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

ART. 17 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.

ART. 18 - RINVIO

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

ART. 19 – ASSICURATI - “DIFESA PENALE” E “DIFESA COMPLETA”

- **Per le Società di persone:** i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per la Società di capitale:** il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- **Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati:** il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

ART. 20 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui agli Art. 21 – Prestazioni garantite “DIFESA PENALE” - e Art. 22 – Prestazioni garantite “DIFESA COMPLETA” -, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente **nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.**

ART. 21 – PRESTAZIONI GARANTITE - “DIFESA PENALE ”

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Cod. Proc. Pen. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530, comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**
Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà **al Contraente** le spese legali **fino ad un massimo di € 5.000**, in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
Ad integrazione dell'art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione, **l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**
 3. Quanto previsto dall'Art. 27 "PACCHETTO SICUREZZA".
- La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. b) ed f).

ART. 22 – PRESTAZIONI GARANTITE - "DIFESA COMPLETA"

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
- 3) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché **indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.** La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;
- 4) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200;**
- 5) sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- 6) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Cod. Proc. Pen. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 7) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530, comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**
Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà **al Contraente** le spese legali **fino ad un massimo di € 5.000**, in attesa della definizione del giudizio. **Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione,**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell'art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione, l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. b) ed f);

8) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 22 - Prestazioni garantite.

Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;

9) ARAGTEL – Consulenza Telefonica.

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Le prestazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) del presente articolo valgono per i casi assicurativi **che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.**

Quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 15 - Estensione territoriale - delle Norme che regolano l'Assicurazione.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 23 - MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

ART. 24 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

a) Qualora **il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (addetti, mercedi, retribuzioni, fatturato, ecc.), esso **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo** annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

b) **Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- degli addetti;
- del numero dei posti letto;
- delle mercedi;
- delle retribuzioni;
- dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e del costo sostenuto per prestazioni di personale temporaneo regolarmente acquisito in base a norme di legge;
- del fatturato (esclusa l'I.V.A.);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.** La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

- c) **Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.

- d) Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base alle mercedi e retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, **il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve fornire alla Società fotocopia dell'apposito modulo - spedito dall'I.N.A.I.L. all'Assicurato con raccomandata** - con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell'importo dovuto in sede di "regolazione premi".

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato (esclusa I.V.A.), il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve fornire alla Società fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A.

- e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali **l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

ART. 25 – ESCLUSIONI - "DIFESA PENALE" E "DIFESA COMPLETA"

Le garanzie non sono valide :

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto dalle Norme;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto dalle Norme;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) limitatamente al punto 3) e 5) dell'Art. 22 – Prestazioni garantite **"DIFESA COMPLETA"**: per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

ART. 26 - FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA – "DIFESA PENALE" E "DIFESA COMPLETA"

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che **le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.**

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

ART. 27 – "PACCHETTO SICUREZZA"

- **Norme automaticamente previste per la "DIFESA PENALE"**
- **Facoltativamente previste per la "DIFESA COMPLETA" e valide solo se espressamente indicate nella scheda di polizza.**

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate al Contraente per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

1) D. LGS. 81/2008 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - e successive disposizioni normative o regolamentari

Le garanzie vengono prestate **al Contraente** a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- *Responsabile dei lavori*
- *Coordinatore per la progettazione*
- *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*
- *Legali Rappresentanti*
- *Dirigenti*
- *Preposti*
- *Medico Competente*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 - Esclusioni - lett. b), per la materia amministrativa.

2) D. LGS. 193/07 - CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE - e successive disposizioni normative o regolamentari

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 - Esclusioni - lett. b), per la materia amministrativa.

3) D. LGS. 152/06 – CODICE DELL'AMBIENTE - e successive disposizioni normative o regolamentari

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 - Esclusioni - lett. b), per la materia amministrativa e in deroga all'art. 25 - Esclusioni - lett. g).

4) D. LGS. 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY - e successive disposizioni normative o regolamentari

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, a tutela dei diritti del:

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 196/03;
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento **dipendenti del Contraente designati per iscritto** ai sensi degli art. 29 e 30 del D. Lgs. 196/03.

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 196/03.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'art. 25, lett. f);
- sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa.

5) D. LGS. 231/2001 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA - e successive disposizioni normative o regolamentari

Le garanzie previste dall'Art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate, in deroga all'art. 19 - Assicurati - e all'art. 25 - Esclusioni - , lett. b), per le spese sostenute:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs 231/01;
- **dai soggetti di cui all'art. 5** del D. Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D. Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste all'art. 21, punto 2) o art. 22, punto 7) delle Norme che regolano l'Assicurazione.**

ART. 28 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - "PACCHETTO SICUREZZA"

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie dell'Art. 27 "PACCHETTO SICUREZZA", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME AGGIUNTIVE

Valide solo se espressamente indicate nella scheda di polizza

A.1) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, COMPRESO RECUPERO CREDITI - 2 CASI

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **effettuate dal Contraente**.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.)**.

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero**. La presente condizione viene prestata con il limite di **due denunce** per ciascun anno assicurativo **e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 - Esclusioni - lett. j).

A.2) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, COMPRESO RECUPERO CREDITI - 4 CASI

La garanzia di cui alla **Norma Aggiuntiva A.1)** viene prestata con il limite di **quattro denunce** per ciascun anno assicurativo.

A.3) RECUPERO CREDITI IN UNIONE EUROPEA E SVIZZERA

Norma prevista "solo" se richiamata la Norma Aggiuntiva A.1) o A.2)

Le Norme Aggiuntive A.1) e A.2) vengono prestate per il recupero crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in **Unione Europea ed in Svizzera**.

A.4) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI - 2 CASI

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di **due denunce** per ciascun anno assicurativo **e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 - Esclusioni - lett. j).

A.5) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO CREDITI - 4 CASI

Le garanzie di cui al precedente punto A.4) vengono prestate con il limite di **quattro denunce** per ciascun anno assicurativo.

A.6) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, COMPRESO IL RECUPERO CREDITI - 10 CASI STRAGIUDIZIALI

La garanzia è prestata al Contraente per sostenere **fino a dieci vertenze contrattuali** con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.)**. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà **esclusivamente in via stragiudiziale** ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo direttamente o tramite professionisti **da essa direttamente scelti**. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, **l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente garanzia opera per le vertenze **che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera.**

La prestazione opera in deroga all'art. 25 - Esclusioni - lett. j).

B) SPESE DI RESISTENZA

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate agli Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio.

In tale caso la prestazione subentra:

- a) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;
- b) in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.

C) RETROATTIVITÀ

In deroga all'Art. 10, comma 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia opera retroattivamente per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto, sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. **Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o derubricazione.**

D) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto dall'art. 28 delle Norme che regolano l'Assicurazione.

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 25 - Esclusioni - lett. b).

E) OPPOSIZIONE A SANZIONI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA - D. LGS. 472/97 - e successive disposizioni normative o regolamentari

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli assicurati.

Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto dall'art. 28 delle Norme che regolano l'Assicurazione.

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 25 - Esclusioni - lett. b).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

F) VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI

La garanzia vale per vertenze contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un esborso massimo di € 5.000 per vertenza, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie. La presente prestazione opera in deroga all'art. 25 - Esclusioni - lettera o).

G) AMMINISTRATORI

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 19 - Assicurati - le garanzie valgono per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori del Contraente identificati in polizza e per i quali risulti pagato il relativo sovrappremio, relativamente ai casi assicurativi che siano **connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente.**

Le garanzie valgono per:

- 1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Cod. Proc. Pen. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi inoltre i procedimenti penali derivanti dalla circolazione stradale, **purché conseguenti ad incidente.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La prestazione opera a parziale deroga dell'articolo 25 - Esclusioni - lett. d) e h);
- 2) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530, comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali **fino ad un massimo di € 5.000**, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- **il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 - Esclusioni - lett. b), d) ed f);

- 3) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394 e 2395 del Cod. Civ. ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., **risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti Assicurati. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile dei soggetti Assicurati.** La prestazione opera in deroga all'Art. 25 - Esclusioni - lett. d);
- 4) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose subiti **per fatti illeciti di terzi, compresi quelli avvenuti in conseguenza di eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi della Azienda di appartenenza o di proprietà privata.**

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D. Lgs. n. 209/05);
- b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs. n. 209/05);
- c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D. Lgs. n. 209/05).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 25 - Esclusioni - lett. d) e h).

Oltre a quanto previsto dall'Art. 25 - Esclusioni -, le prestazioni previste dalla presente Norma Aggiuntiva G) non operano nei seguenti casi:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione od un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione, da parte dei terzi obbligati di quanto imposto al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche;**
- b) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO GIURIDICO

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE: l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza ed evitare il ricorso al giudice.

CONTRAVVENZIONE: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE: danno subito in conseguenza di un fatto illecito di terzi (tipico esempio sono i danni da incidenti stradali). Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena la reclusione o la multa. I delitti si dividono, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi.

DELITTO COLPOSO: è solo quello espressamente previsto come tale dalla legge penale, commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imperizia, imprudenza od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

DELITTO DOLOSO: reato commesso secondo l'intenzione da un soggetto ed il cui risultato è stato previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

DELITTO PRETERINTENZIONALE: si ha delitto preterintenzionale, od oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

DIRITTO REALE: è il diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena (es.: diritto di proprietà) o limitata (es.: diritto di usufrutto) di un determinato bene con conseguente dovere per i terzi di non turbare l'esercizio del diritto stesso.

FATTO ILLECITO: violazione di un principio giuridico che causa un danno ingiusto a persone e/o cose. La legge prevede l'obbligo del risarcimento dei danni ingiustamente causati ad altri da parte di colui che ha commesso il fatto.

IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia", che contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo del reato contestato.

LESIONI PERSONALI E COLPOSE: danni fisici procurati a terzi senza volontà né intenzione. Si suddividono in lievi, gravi o gravissime.

OMICIDIO COLPOSO: morte di una persona procurata senza volontà né intenzione.

ONERI FISCALI: spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

PROCEDIMENTO PENALE: è la serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena.

REATO: violazione di norme penali. Si distingue in delitto o contravvenzione e comporta pene detentive e/o pecuniarie.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: provvedimento adottato dalle Autorità Amministrative e/o Giudiziarie in conseguenza di violazione di una specifica norma amministrativa e che obbliga il trasgressore al pagamento di una somma di denaro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA: le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese di procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.

SPESE DI SOCCOMBENZA: tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rifondere alla parte vittoriosa.

STATUTO DEI LAVORATORI (Art. 28): ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

TRANSAZIONE: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengano.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia conseguente al mancato rispetto delle obbligazioni assunte tra le parti tramite patti, accordi, contratti conclusi.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. TUG55157/FI



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.